



## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 22 DEL 25.05.2020**

**OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E COMPITI, GIÀ DI  
COMPETENZA DELLE COMUNITÀ MONTANE ( ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.).  
CONVENZIONE CON L' UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA.**

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA**

Premesso che :

- i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx e Salbertrand, ognuno con propria deliberazione consiliare, hanno costituito l'Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di Susa- UMAVS- ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 12 e 13 della Legge Regione Piemonte 28.09.2012 n. 11 e successive modificazioni. L'UMAVS è ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni;
- l'atto costitutivo e lo Statuto, come approvati dai rispettivi Consigli Comunali, sono stati sottoscritti formalmente in data 24 luglio 2014 e inviati in Regione Piemonte per la ratifica;
- in data 18 novembre 2014 è stata approvata la DGR n. 1-568 ad oggetto: "D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135; L.R. 28/09/2012 n. 11, art. 8; L.R. 14/3/2014 n. 3, art. 9- Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte-Primo stralcio" e che l'UMAVS è stata inserita nell'elenco allegato, pur con la formulazione di rilievi;
- con successiva D.G.R. n. 13-1179 del 16 marzo 2015 è stata verificata l'ottemperanza alle condizioni e rilievi posti con la DGR 1-568/2014 e pertanto è stato definitivamente attestato l'inserimento della Unione Montana dell'Alta Valle Susa nella Carta delle Forme Associate Regionali;
- con D.G.R. n. 40-1626 del 23.06.2015 è stata operata la ricognizione delle funzioni amministrative di competenza delle comunità montane e sono state conferite alle unioni montane dette funzioni determinando la data di decorrenza e le modalità di esercizio;

Rammentato altresì che:

- al punto j) del dispositivo della D.G.R. n. 40-1626 del 23.06.2015, era stato previsto che "ai sensi dell'art. 10 della l.r. 3/2014, l'obbligo, per le unioni montane il cui territorio non corrispondeva, almeno, all'ambito territoriale di una delle comunità montane esistenti al 31 dicembre 2007, di esercitare le funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 3/2014 in convenzione con altra unione montana appartenente al medesimo ambito territoriale, se esistente";
- sulla base del predetto criterio, con D.G.R. del 29.06.2015 sono state individuate le unioni montane che avevano dichiarato di essere in grado di esercitare le funzioni conferite (n. 20) e, tra le stesse, sono state indicate n. 7 Unioni Montane (tra le quali l'Unione Montana Alta Valle Susa), quali soggetti il cui ambito territoriale non corrispondeva, almeno, all'ambito territoriale di una delle comunità montane esistenti al 31.12.2007 e per le quali, sono state mantenute in capo alla corrispondenti comunità montane le funzioni amministrative oggetto di conferimento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'UMAVS n. 14 del 30.07.2015 con cui, per le finalità suddette, è stata approvata la Convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative e i compiti, già di



competenza delle Comunità Montane (art.30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), sottoscritta tra questa Unione e l'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea";

Tenuto conto che la predetta convenzione è in scadenza al 26.08.2020 ed è intenzione delle due Unioni Montane prorogare la stessa per ulteriori cinque anni, ai sensi dell'art. 2 della convenzione medesima, per continuare a svolgere le funzioni già svolte dalla Comunità Montana e migliorare le risposte alla collettività;

Rilevato inoltre che:

- la Legge 14.03.2014 n.3 – Legge sulla montagna – è stata abrogata dalla legge regionale 05.04.2019, n.14 - Disposizioni in materia di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna, che all'art. 3, comma 1, individua nell' Unione Montana la forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo economico, di tutela e valorizzazione dei territori montani;
- l' art. 4 della legge n. 14 prima citata individua le funzioni delle Unioni Montane, prevedendo che le funzioni elencate ai commi 2 e 3 siano esercitate in attuazione delle leggi regionali richiamate nell' allegato A della legge stessa;
- l'art.5, comma 1 della stessa legge attribuisce le funzioni elencate all'art.4, commi 2 e 3, alle unioni montane inserite nella Carta delle Forme associative del Piemonte, di cui all' articolo 8, comma 8 della L.R. 28.09.2012, n. 11;

Vista l'allegata bozza di convenzione che si compone di n. 5 articoli , aggiornata alla Legge n. 14 del 05.04.2019;

Evidenziato che il presente atto non comporta spese in quanto l'effettivo svolgimento di funzioni da parte di dipendenti di una unione montana che riguardino pratiche dell'altro territorio è subordinato a specifica intesa nell'ambito delle previsioni della convenzione ed alla copertura della relativa spesa;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area amministrativa;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 05.04.2019, n.14 – "Disposizioni in materia di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna";

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per appello nominale , si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: n.

Astenuti: n.

Votanti: n.

Voti favorevoli n.

Voti contrari n.

## **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.



2. Di approvare la bozza di convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative e i compiti, già di competenza delle comunità montane, tra l'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" e l'Unione Montana "Alta Valle Susa", composta di n. 5 articoli , che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale .
3. Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative e i compiti, già di competenza delle comunità montane.